

N. R.G. 49477/2013



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
sezione specializzata in materia di impresa

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Vincenzo Perozziello	Presidente Relatore
dott. Marianna Galioto	Giudice
dott. Maria Antonietta Ricci	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **49477/2013** promossa da:

VIRGILIO 2006 SRL (C.F. 09015591002), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. DUVIA PAOLO (DVUPLA78D26B300R) PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 28 20124 MILANO; **BENATTI FRANCESCO** (BNTFNC34M14H225Q) PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 28 20124 MILANO; **ROMITA CARLO** (RMTCRL68H25H501A) VIA XXIV MAGGIO, 43 00187 ROMA; , elettivamente domiciliato in presso il difensore

ATTORE/I

contro

NOFDAM SPA (C.F. 04976570012), con il patrocinio dell'avv. GANDINI MARCO e dell'avv. TAGLIORETTI FORTUNATO (TGLFTN51S07B300E) VIA VINCENZO MONTI, 15 20123 MILANO; , elettivamente domiciliato in Via Vincenzo Monti, 15 20123 MILANO presso il difensore avv. GANDINI MARCO

CONVENUTO/I

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni come di seguito:



PARTE ATTRICE:

“Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, accertare e dichiarare:

- a) la nullità e/o l’invalidità e/o l’illegittimità della delibera assembleare del 25 maggio 2012 della società Nofdam S.p.A. (c.f. 04976570012), nella parte in cui si è approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011, “*recepando le modifiche proposte dal Collegio Sindacale nella propria nota di sintesi del 24 maggio 2012*”;
- b) la nullità e/o l’invalidità e/o l’illegittimità e/o l’annullamento di ogni altro atto alla stessa successivo o dalla stessa derivato, comunque con efficacia retroattiva e con decadenza e conseguente perdita di efficacia di tutti gli atti compiuti;
- c) con condanna della convenuta al pagamento delle spese processuali e dei compensi professionali”.

PARTE CONVENUTA:

Voglia codesto ill.mo Tribunale, previo ogni più opportuno accertamento e declaratoria, *contrariis rejectis*, così giudicare

NEL RITO

In via principale.

Previo ogni più opportuno accertamento e declaratoria, **accertare e dichiarare** l’incompetenza ai sensi dell’art. 819 *ter* comma 1° c.p.c. di codesto Ill.mo Tribunale a decidere in merito alla presente controversia

Voglia codesto ill.mo Tribunale, previo ogni più opportuno accertamento e declaratoria, *contrariis rejectis*, così giudicare

NEL RITO

In via principale.

1. Previo ogni più opportuno accertamento e declaratoria, **accertare e dichiarare** l’incompetenza ai sensi dell’art. 819 *ter* comma 1° c.p.c. di codesto Ill.mo Tribunale a decidere in merito alla presente controversia per tutti i motivi già in atti, assumendo ogni più opportuno e consequenziale provvedimento.

In subordine, senza accettare il contraddittorio.

2. Previo ogni più opportuno accertamento e declaratoria in merito alla sopravvenuta mancanza di interesse ad agire della Virgilio per tutti i motivi già in atti, **dichiarare** la inammissibilità delle domande proposte dalla Virgilio nel presente giudizio anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 100 c.p.c., assumendo ogni più opportuno e consequenziale provvedimento.

In ulteriore subordine, senza accettare il contraddittorio.

3. Previo ogni più opportuno accertamento e declaratoria in merito alla violazione del principio del *ne bis in idem* da parte della Virgilio per tutti i motivi già in atti, **dichiarare** la inammissibilità delle domande proposte dalla Virgilio nel presente giudizio, assumendo ogni più opportuno e consequenziale provvedimento.

In ulteriore subordine, senza accettare il contraddittorio.

4. Previo ogni più opportuno accertamento e declaratoria in merito alla previa pendenza del procedimento arbitrale promosso dalla Virgilio per tutti i motivi già in atti, **accertare e dichiarare** la litispendenza del predetto procedimento arbitrale con il presente giudizio disponendone la cancellazione dal ruolo e assumendo ogni più opportuno e consequenziale provvedimento.

NEL MERITO

In ulteriore subordine, senza accettare il contraddittorio.

5. Previo ogni più opportuno accertamento e declaratoria, e comunque previo accertamento in merito all’intervenuta decadenza della Virgilio dal diritto di chiedere e ottenere l’annullamento della delibera di approvazione del bilancio 2011 anche ai sensi di cui all’art. 2377, sesto comma, c.c., **rigettare** tutte le domande formulate dalla Virgilio in quanto inammissibili e, comunque, infondate sia in fatto sia in diritto per tutti i motivi già in atti, assumendo ogni più opportuno e consequenziale provvedimento.



In ulteriore subordine, sempre senza accettare il contraddittorio.

6. Previo ogni più opportuno accertamento e declaratoria in merito **(i)** alla legittimità della procedura di approvazione del bilancio 2011 adottata dalla Nofdam, **(ii)** alla correttezza e all'eshaustività dei chiarimenti forniti dal Dott. Palai in merito al progetto di bilancio 2011, **(iii)** alla correttezza della procedura di deposito del progetto di bilancio e degli ulteriori documenti ad esso collegati effettuata dalla Nofdam, **(iv)** all'esatto esercizio del proprio diritto di intervento in Assemblea da parte della Virgilio e **(v)** alla correttezza delle poste indicate nel bilancio 2011, **rigettare** le domande formulate dalla Virgilio in quanto inammissibili / improponibili e, comunque, infondate, sia in fatto sia in diritto, per tutti i motivi già in atti, assumendo ogni più opportuno e consequenziale chiarimento.

In ogni caso e comunque.

7. Previo ogni opportuno accertamento e declaratoria, **rigettare** tutte le domande formulate dalla Virgilio in quanto improcedibili / inammissibili / pretestuose / strumentali e, comunque, infondate sia in fatto sia in diritto per tutti i motivi già in atti e, per l'effetto, **assolvere** la Nofdam da ogni avversa domanda, comunque da rigettarsi per tutti i motivi già in atti.

8. Con vittoria di spese e compensi professionali.

Concisa esposizione dei motivi della decisione

Con l'atto introduttivo del presente giudizio parte attrice, agendo in qualità di titolare di una quota pari al 20% del capitale sociale della società convenuta, ha impugnato la delibera assembleare 25.5.12 di approvazione del bilancio dell'esercizio 2011 della NOFDAM, chiedendo altresì con successiva memoria ex art 183 n 1 cpc di accertare e dichiarare "la nullità e/o invalidità e/o annullamento di ogni altro atto alla stessa successivo o dalla stessa derivato, comunque con efficacia retroattiva e con decadenza e conseguente perdita di efficacia di tutti gli atti compiuti".

Nella specie si discute in particolare di documento di bilancio ritualmente predisposto dal CdA e poi approvato dall'assemblea "*recepando le modifiche proposte dal Collegio Sindacale nella propria nota di sintesi del 24.5.2012*" (come espressamente si legge nella delibera di approvazione) e l'odierno attore deduce motivi di impugnazioni concernenti

A)asseriti vizi nella procedura di formazione della volontà assembleare (e in particolare una violazione del proprio diritto di informazione a fronte della approvazione di una delibera integrata da una nota del Collegio Sindacale redatta appena il giorno prima della celebrazione dell'assemblea);

B) asserita violazione di principi di chiarezza e verità nel documento di bilancio approvato, in ragione da un lato (B1) di una incerta e comunque incompleta ricezione delle indicazioni proposte dai sindaci, dall'altro (B2) di perduranti violazioni dei principi contabili di riferimento, puntualmente denunciati già in sede assembleare secondo valutazione tuttavia non condivisa dai sindaci e poi dalla maggioranza dei soci.

La società convenuta si è ritualmente costituita in giudizio eccependo fin da subito l'incompetenza del giudice ordinario a conoscere delle domande di controparte quali in tesi soggette a clausola compromissoria, invocando anzi la sussistenza di una ipotesi di litispendenza a fronte della già intervenuta parallela proposizione da parte dell'attore delle medesime domande in sede arbitrale. La parte ha chiesto comunque il rigetto nel merito delle domande proposte in giudizio.

Così schematizzati i termini della controversia, dato atto della pacifica pendenza di parallelo giudizio in sede arbitrale incentrato sulle medesime contestazioni proposte in questa sede (e anzi della già



intervenuta pronuncia del relativo lodo, peraltro impugnato, nelle more del presente procedimento), sulle questioni preliminari sollevate da parte convenuta il Tribunale rileva quanto segue.

*Innanzitutto non può essere accolta l'eccezione di litispendenza a fronte della chiara scelta del legislatore di ammettere "vie parallele" di tutela ex art 819 ter cpc.

In particolare si ritiene qui che la pronuncia C.Cost. 223/13 indicata da parte convenuta a fondamento della eccezione sollevata non valga affatto a consentire il superamento della menzionata scelta legislativa, atteso che una attenta lettura delle motivazioni della sentenza consente in realtà di rilevare come la Corte, in puntuale conformità della prospettazione proposta dai remittenti, non metta affatto in discussione il principio di "*perdurante estraneità tra giudizio statale ed arbitrato*", anzi sottolineando espressamente che l'arbitrato "*resta un fenomeno che comporta una rinuncia alla giurisdizione pubblica*", e motivando piuttosto la decisione assunta sulla base di valutazioni relative alla funzione concreta riconosciuta dal legislatore a tale via "alternativa" (quale "*procedimento previsto e disciplinato dal codice di procedura civile per l'applicazione obiettiva del diritto nel caso concreto, ai fini della risoluzione di una controversia, con le garanzie di contraddittorio e di imparzialità tipiche della giurisdizione civile ordinaria...*") senza dunque alcun riferimento alla complessiva articolazione dei rapporti tra i separati procedimenti ma limitandosi ad escludere la ragionevolezza di un qualsiasi possibile pregiudizio derivante da un errore nella via seguita in omaggio ad un principio di carattere generale secondo cui *le disposizioni processuali non sono fini a se stesse, ma funzionali alla miglior qualità della decisione di merito, senza che sia possibile sacrificare il diritto delle parti ad ottenere una risposta, affermativa o negativa, in ordine al <<bene della vita>> oggetto della loro contesa*

*Il principio della non compromettibilità in arbitri delle delibere in materia di bilancio (quale da ultimo ancora ribadito da C. Cass. 13031/14 con pronuncia cui il Collegio ritiene di adeguarsi) attiene in realtà (propriamente ed esclusivamente) alla inderogabilità dei principi normativi di redazione del bilancio quale documento obbligatorio rivolto non solo ai soci ma alla generalità dei terzi e come tale non riguarda affatto eventuali vizi relativi alla procedura di formazione della volontà assembleare (nella specie le contestazioni sub B1) ma propriamente ed esclusivamente vizi (sostanziali) di chiarezza e verità del bilancio: alla stregua di tali rilievi si deve dunque riconoscere la fondatezza della eccezione di arbitrato in relazione ai motivi di impugnazione sub B1) ma non anche in relazione ai motivi indicati sub B2)

– osservando peraltro come il Collegio Arbitrale si sia di fatto limitato a pronunciare soltanto su contestazioni intese come riferibili alla formazione della volontà assembleare, come tale assoggettate ad una disciplina di annullabilità (e non nullità) delle delibere.

*Alla stregua delle valutazioni di cui al precedente capoverso, deve del pari escludersi in via generale la possibilità di ravvisare una carenza di interesse ad agire dell'attore a fronte della evidenziata pendenza del giudizio arbitrale.

Limitato dunque l'esame di merito alle sole contestazioni relative ad una asserita violazione dei principi di chiarezza e verità del bilancio, pare innanzitutto il caso di riportare per intero, per opportuna chiarezza, il (breve) testo integrale della missiva 24.5.12, recante sintetica indicazione delle questioni in discussione e delle valutazioni al riguardo proposte dai sindaci, il cui contenuto (per quanto risulta dal verbale assembleare) dovrebbe intendersi "recepito" nel documento di bilancio approvato:

"...Ai riguardo, in via sintetica, possiamo così esprimere il nostro avviso per ogni singolo punto:

1. ICI
2. Compenso Amministratore



3. Ammortamento fabbricati
4. Interessi passivi
5. Godimento di beni di terzi
6. Consulenze teoriche
7. Note spese dip. e amm.
8. Consulenze amm, e finali
9. Imposte anticipate
10. Finanziamento soci
11. Debiti tributari
12. Altri debiti

- 1) occorre stanziare fondo così come proposto dai Cav.Casadei
- 2) come già riferito tempo addietro il compenso va calcolato integralmente
- 3) riteniamo corretta l'impostazione della società
- 4) l'importo va rettificato come richiesto dal Cav.Casadei
- 5) riteniamo corretta impostazione della società
- 6) precisare il dettaglio in assemblea o in nota Integrativa
- 7) precisare il dettaglio in assemblea o In nota Integrativa
- 8) precisare il dettaglio In assemblea o in nota Integrativa
- 9) si ritiene corretta l'Impostazione della società
- 10) si ritiene corretta l'Impostazione della società
- 11) il debito va inserito tra quelli scadenti nel 12 mesi
- 12) azzerare l'importo di e 5.000,00 e verificare documentalmente il credito di Immolodans

Naturalmente il risultato di esercizio ed il saldo delle imposte verteranno di conseguenza”.

Alla stregua di tali “indicazioni” (come detto oggetto di espressa approvazione assembleare ad integrazione del progetto di bilancio proposto dal CdA) si osserva quanto segue.

a)in ordine ai motivi di contestazione ritenuti infondati dai sindaci e quindi espressamente non recepiti nella delibera approvata (capi 3, 5, 9 e 10)

Per questa parte le contestazioni di parte attrice (richiamando osservazioni originariamente svolte da uno dei soci) riguardano propriamente la correttezza delle stime e registrazioni proposte nel progetto di bilancio portato all'approvazione assembleare.



Al riguardo, muovendo inizialmente dalla prospettazione di parte, si deve subito osservare come l'esame delle singole voci in contestazione parrebbe già di per sé sufficiente ad escludere la fondatezza della impugnazione proposta a fronte di doglianze che sia per il merito dei rilievi proposti sia per l'entità delle variazioni invocate non varrebbero comunque ad incidere sulla reale qualità della informazione proposta ovvero a *"indurre in errore sulla consistenza patrimoniale e sull'efficienza economica della società"* o a determinare *"un pregiudizio economico circa il valore della partecipazione"* – v Cass 23976/04 o ancora 16159/07 in tema di necessaria *"concretezza ed attualità"* dell'interesse ad agire in materia di impugnativa di bilancio.

Nella specie peraltro paiono risolutivi gli analitici chiarimenti direttamente forniti dalla consigliera Bellini (v all 10 della medesima parte attrice), già alla base della risposta dei sindaci e poi puntualmente richiamati dalla difesa di parte convenuta (da intendersi qui integralmente richiamati), per escludere in fatto il fondamento delle censure in esame.

b)in ordine ai motivi di contestazione *"recepiti"* dalla delibera approvata

A parere del Collegio

*b1)nessuna contestazione può essere ragionevolmente proposta in relazione ai punti 1, 2, 4, 11 e 12 (per questo capo limitatamente alla evidenziata esigenza di azzerare l'importo di euro 5.000): per questa parte si tratta infatti della indicazione di (limitate) modifiche di contenuto specificamente determinato, per cui la pur singolare formula di approvazione adottata finiva in realtà per rimettere all'organo amministrativo una attività di correzione del documento di bilancio originariamente proposto di carattere meramente materiale – secondo incombenza peraltro puntualmente adempiuta dagli amministratori attraverso il formale deposito di un documento (per questa parte) emendato nel rispetto del voto assembleare;

*b2)ad opposta conclusione si deve invece pervenire in relazione ai punti 6, 7, 8, e 12 (in relazione alla sollecitata verifica della posizione IMMOLODANS): per questa parte si deve inevitabilmente riconoscere la palese indeterminatezza della delibera approvata, quale direttamente conseguente alla grave incongruenza della procedura di voto seguita, atteso che in questo caso le valutazioni dei sindaci (fondate o meno che fossero ma comunque approvate dall'assemblea) non erano affatto rivolte ad apportare specifiche correzioni di contenuto determinato al precedente documento di bilancio ma ponevano piuttosto una esigenza di ulteriori chiarimenti, sollecitavano l'adempimento di un obbligo di fare da parte degli amministratori di contenuto aperto (precisazioni da offrire e/o poste da verificare), dunque l'esigenza di ulteriori informazioni da sottoporre al voto dei soci e all'attenzione dei terzi: per questa parte semplicemente non è dato dunque di intendere che cosa mai risulti approvato dall'assemblea *"recependo le modifiche proposte dal Collegio Sindacale nella propria nota di sintesi del 24.5.2012"*..

Alla stregua di tali considerazioni il Collegio ritiene dunque fondati i motivi di impugnazione proposti dall'attore limitatamente ai punti espressamente indicati sub b2).

Deve dunque essere accolta la domanda di parte attrice, per i motivi e nei limiti sopra evidenziati, con conseguente condanna della società soccombente alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'attore, liquidate come da dispositivo (tenendo conto peraltro del rigetto di una parte delle censure proposte che pure hanno imposto oneri di difesa nel presente giudizio).



Alla soccombenza segue condanna della società convenuta alla rifusione delle spese di lite sostenute da controparte, che si liquidano come da dispositivo (tenendo conto peraltro della ritenuta infondatezza di una parte rilevante degli addebiti proposti dall'attrice, che ha comunque comportato specifici oneri di difesa in capo alla convenuta).

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

in parziale accoglimento delle contestazioni proposte dall'attrice, dichiara per i motivi e nei limiti di cui in motivazione la nullità della delibera di approvazione del bilancio di esercizio della società NOFDAM spa convenuta in giudizio;

condanna la menzionata NOFDAM spa alla rifusione di spese di lite inerenti il presente giudizio, che si liquidano in un importo di euro 908,00 per spese documentate, euro 15.000,00 per compensi oltre 15% spese generali, iva e cpa.

così deciso in Milano 2.7.15

Il Presidente
dott. Vincenzo Perozziello

